

**COMUNE DI ROCCASCALEGNA**

**Provincia di Chieti**



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMPENSO  
INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA DI OPERE E  
LAVORI PUBBLICI E PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE  
(art. 18 della Legge n.109/1994 e successive modificazioni ed  
integrazioni)**

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione della giunta comunale n. 104 del  
22-12-04;

E' entrato in vigore il giorno 01-02-05.



IL SEGRETARIO COMUNALE



## **Art. 1 - Oggetto del regolamento.**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituto del fondo incentivante la progettazione interna previsto dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n.109, come da ultimo modificato dall'art.13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n.144.

2. Il presente regolamento definisce, in particolare, i criteri di ripartizione delle somme di cui al comma 1 fra i dipendenti del Comune di Roccasalegna che svolgono una delle attività indicate dall'art.18 della legge n.109/1994.

## **Art. 2 - Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a. per *Legge*, la legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni e integrazioni;
- b. per *Regolamento generale*, il Regolamento generale in materia di lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.554;
- c. per *compenso incentivante*, la somma di cui all'art.18 della legge n. 109/1994;
- d. per *Ente*, il Comune di Roccasalegna;
- e. per *responsabile*, il responsabile unico del procedimento previsto dall'art. 7 della Legge.

## **Art. 3 – Spesa per compenso incentivante**

1. La spesa destinata alla corresponsione del compenso incentivante è figurativamente inserita nel fondo di cui all'art.15 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-autonomie locali stipulato in data 1° aprile 1999.

2. Il compenso incentivante per opere e lavori pubblici è incluso fra gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa.

3. Il compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione è inserito fra le spese previste per la redazione degli atti stessi.

4. Le somme destinate al pagamento del compenso incentivante, comprese nel fondo di cui al comma 1, devono intendersi al netto degli oneri contributivi e previdenziali per la parte dovuta dall'Ente (cosiddetti "oneri riflessi"), che sono assunti a carico del bilancio comunale.

5. L'Ente provvede a stipulare apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, con oneri a totale carico del bilancio comunale.

## **Art. 4 – Criteri generali per la ripartizione del compenso incentivante.**

1. Il compenso incentivante compete al personale dell'Ente per lo svolgimento delle attività indicate all'art.18 della Legge, qualunque sia la categoria di classificazione del dipendente interessato e ancorché lo stesso rivesta la qualifica dirigenziale o sia titolare di area di posizione organizzativa.

2. Le attività che danno diritto alla percezione del compenso incentivante, ancorché svolte fuori dall'orario d'ufficio, non comportano il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario.

## **Art. 5 – Compenso incentivante per opere o lavori pubblici**

1. Per lo svolgimento delle attività indicate all'art.18, comma 1, della Legge, è ripartita fra i dipendenti, a titolo di compenso incentivante, per ciascuna opera o lavoro, una percentuale dell'importo a base di gara, maggiorato degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, e

accertato in sede di approvazione di eventuali varianti al progetto originario e degli atti di contabilità finale, non superiore:

- a. all'1,5 per cento fino a 5.000.000 D.s.p.
- b. all'1,00 per cento oltre 5.000.000 D.s.p.

2. Il compenso incentivante è ripartito in particolare fra il responsabile ed il personale incaricato della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché fra i loro collaboratori.

3. La giunta comunale provvede ad affidare, per ciascuna opera o lavoro pubblico, con atto formale, l'incarico per la redazione dei progetti prioritariamente al personale dell'Ufficio Tecnico. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione. Nel provvedimento di incarico sono indicate le modalità per l'espletamento dell'incarico, i tempi per la redazione del progetto e la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato. L'incarico può essere anche conferito in modo informale ed essere ratificato in sede di approvazione degli elaborati progettuali. L'approvazione del progetto con l'individuazione dell'eventuale gruppo di progettazione costituisce ratifica di incarico.

4. Nel caso che la progettazione e la direzione lavori siano affidati al personale dell'ufficio tecnico il compenso incentivante calcolato come indicato al comma 1 del presente articolo è ripartito fra i dipendenti incaricati secondo i criteri di cui alla tabella che segue:

A) PROGETTAZIONE		%
di cui:		30
al progettista	70%	
agli eventuali collaboratori	30%	
Quote da liquidare:		
Progetto preliminare	30	
Progetto esecutivo	20	
Progetto definitivo	50	
B) DIREZIONE LAVORI		20
di cui:		
al Direttore dei lavori	70%	
agli eventuali assistenti	30%	
C) R.U.P.		30
D) COLLAUDO o C.R.E.		5
E) COORDINATORE PER LA SICUREZZA		15

5. Nel caso in cui al procedimento di attuazione dell'opera non si applichi la normativa recata dal D.Lgs 494/96, l'aliquota relativa alla sicurezza cantieri va ripartita al 50% sulle voci A) e B); le relative aliquote diventeranno pertanto il 37% per la progettazione ed il 27% per la DD.LL..

6. Nel caso di lavori in economia che dovessero essere eseguiti in assenza delle tre fasi di progettazione di cui all'art.16 della Legge, la ripartizione del compenso incentivante verrà effettuata sulla base dell'aliquota relativa al livello definitivo della progettazione di cui alla lettera A) della tabella che precede. Spettano invece per intero le aliquote relative alle voci B), C) e D) della medesima tabella.



7. Nel caso che la redazione del progetto e lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, nonché la direzione dei lavori sia affidata all'esterno, poiché l'attività del responsabile nel caso di specie è aggravata dai molteplici compiti di controllo dell'attività esterna, al responsabile stesso è liquidata la percentuale dell'importo a base di gara, maggiorato degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, e accertato in sede di approvazione di eventuali varianti al progetto originario e degli atti di contabilità finale, non superiore:

- a. all'1,00 per cento fino a 5.000.000 D.s.p.
- b. all'0,70 per cento oltre 5.000.000 D.s.p.

8. Il responsabile, ove ne ravvisi la necessità in relazione alla quantità dei procedimenti in corso, e nel caso se ne presenti la possibilità in relazione alla dotazione organica dell'ente, può designare con proprio provvedimento uno o più coadiutori, da individuare all'interno dell'ufficio tecnico, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art.7 della Legge. In tal caso l'incentivo calcolato con le modalità previste dal precedente comma è ripartito nel modo seguente:

- a. il 70% al responsabile
- b. il 30% agli eventuali collaboratori.



#### **Art. 6 – Compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione**

1. Una somma pari al 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione è ripartita fra i dipendenti dell'Ente che lo abbiano redatto.

2. Per atto di pianificazione si intendono: il piano regolatore generale comunale e le sue varianti parziali e generali, i piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a quest'ultimi, il regolamento edilizio, i piani urbani del traffico, il piano cimiteriale.

3. Il compenso incentivante di cui al comma 1 compete ai dipendenti incaricati della progettazione dell'atto di pianificazione e ai loro collaboratori, sempre che gli atti siano idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti. In tal caso l'incentivo calcolato con le modalità previste dal comma 1 è ripartito nel modo seguente:

- a. il 70% al responsabile
- b. il 30% agli eventuali collaboratori.

4. La giunta comunale provvede ad affidare, con atto formale, l'incarico per la redazione dell'atto di pianificazione al personale dell'Ufficio Tecnico. L'individuazione del dipendente responsabile e dei suoi collaboratori deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dall'atto di pianificazione da redigere e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione. Nel provvedimento di incarico sono indicati le modalità ed i tempi per l'espletamento dell'incarico, la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato, l'importo della tariffa professionale prevista nella misura minima per l'atto di pianificazione da redigere ai fini del calcolo della percentuale de trenta per cento.

#### **Art. 7 – Liquidazione degli incentivi**

1. Il responsabile assegnatario delle relative risorse in virtù del Piano Esecutivo di Gestione, provvede alla liquidazione degli incentivi, in applicazione dei parametri di cui al precedente articolo 5, entro novanta giorni dall'approvazione di ciascun livello di progettazione e per la restante quota entro sessanta giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo dell'opera o del lavoro.

2. La liquidazione del compenso incentivante è effettuata per il 70% entro sessanta giorni dall'adozione degli atti di pianificazione e per la restante quota entro sessanta giorni dall'avvenuta definitiva approvazione dell'atto stesso.

3. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante:

- a. il responsabile nei casi di cui all'art.8, ultimo comma del Regolamento generale;
- b. i dipendenti incaricati della progettazione nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all'art.25, comma 1, lettera d) della Legge, fatto sempre salvo il diritto dell'Ente di rivalersi ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 25;
- c. i dipendenti incaricati della progettazione di opere o lavori pubblici o di atti di pianificazione, quando il ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superi di oltre la metà il termine assegnato;
- d. i dipendenti incaricati della direzione dei lavori o del collaudo che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge o dal Regolamento generale o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza.

### ***Art. 8 Pubblicazione ed entrata in vigore***

1. Il presente regolamento, una volta esecutiva la deliberazione di approvazione, entra in vigore nei termini e con le modalità previste dallo Statuto Comunale.